

Nota di sintesi Consob/Banca d'Italia del 29 ottobre 2024

Riparto di competenze tra Consob e Banca d'Italia nell'applicazione di MiCAR

1 Introduzione

Le competenze della Consob e della Banca d'Italia in materia di cripto-attività sono delineate nel decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR¹). Ulteriori competenze della Banca d'Italia sono previste dal decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività (c.d. *Transfer of Funds Regulation recast* – TFR recast²); con l'entrata in vigore di questi decreti si completerà l'iter di attuazione nazionale³.

Si riepilogano di seguito a fini informativi le competenze della Banca d'Italia e della Consob per quanto concerne l'applicazione della nuova disciplina⁴. La Tavola 1 in calce fornisce un riepilogo.

2 Applicazione di MiCAR e del TFR-recast: il ruolo della Consob e della Banca d'Italia

In base alle previsioni dei decreti attuativi, la Consob e la Banca d'Italia sono state designate quali autorità nazionali competenti ai sensi del MiCAR. La Banca d'Italia sarà anche l'autorità competente per la supervisione AML/CFT. In particolare, le norme attuative attribuiscono alla Banca d'Italia:

- competenze di **vigilanza prudenziale e gestione delle crisi**, con riferimento agli emittenti di *asset-referenced token* (ART), di *e-money token* (EMT) e ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP);
- competenze di **vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela** dei possessori di EMT con riferimento agli emittenti di tali cripto-attività;

¹ Il Regolamento MiCA introduce nell'Unione europea una disciplina armonizzata per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi a oggetto cripto-attività non riconducibili a strumenti o servizi finanziari già regolati da atti legislativi dell'UE.

² Il Regolamento TFR-recast ha: i) esteso ai trasferimenti in cripto-attività l'obbligo (già in vigore per quelli in valuta legale) di corredare i messaggi di pagamento con i dati relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di garantire la loro tracciabilità e l'individuazione di eventuali transazioni sospette; ii) modificato la IV Direttiva *Anti-Money Laundering* (AML) per includere i CASP tra gli intermediari finanziari e quindi assoggettarli ai più intensi controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) previsti per questa categoria di soggetti obbligati.

³ Il decreto attuativo di MiCAR (Dl. n. 129/2024) è stato pubblicato in GU il 13 settembre 2024 ed è entrato in vigore il giorno successivo (cfr. art. 48 del decreto); l'iter per l'attuazione del TFR dovrebbe completarsi entro dicembre 2024.

⁴ Alle responsabilità della Banca d'Italia si è già fatto cenno nella [Comunicazione del 22 luglio 2024](#), che si soffermava sulle caratteristiche delle diverse tipologie di cripto-attività e delle tecnologie abilitanti e sulla loro idoneità ad assolvere o meno a una funzione di pagamento, e nelle [indicazioni operative pubblicate il 13 settembre 2024](#) e rivolte ai soggetti interessati all'emissione di EMT o ART.

- competenze di **vigilanza per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT)**, con riferimento ai prestatori di servizi (CASP) e agli intermediari bancari e finanziari che agiscono come emittenti di ART e EMT;
- competenze di **product intervention** sugli EMT nonché – quando necessario per assicurare la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario – sugli ART e sulle cripto-attività diverse dagli EMT e dagli ART (cd. *crypto other-than*)⁵.

Le medesime norme attuative attribuiscono alla Consob:

- competenze di **vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela** dei possessori di cripto-attività/clienti, con riferimento agli emittenti di ART e ai CASP;
- competenze di **vigilanza in materia di offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni** di c.d. *crypto other-than*;
- competenze di **product intervention** sugli ART e sulle cd. *crypto other-than*, quando necessario per assicurare la tutela degli investitori, l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati delle cripto-attività;
- competenze in tema di **prevenzione e divieto degli abusi di mercato** relativi alle cripto-attività.

Restano ferme le competenze esclusive della Banca d’Italia relative alla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, che l’Istituto esercita sia come componente dell’Eurosistema sia a livello nazionale ai sensi dell’art. 146 del TUB.

2.1 La vigilanza sugli emittenti di ART

La Banca d’Italia: i) riceve le notifiche da parte di banche e SIM di classe 1 per l’emissione, l’offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di ART; ii) approva, d’intesa con la Consob, i *white paper*⁶ e le modifiche ai *white paper* per gli ART emessi da banche e SIM di classe 1; iii) autorizza, d’intesa con la Consob, l’emissione, l’offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di ART da parte degli emittenti specializzati, delle SIM diverse da quelle di classe 1, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.

La Consob: i) vigila sull’osservanza delle disposizioni in materia di contenuto e pubblicazione del *white paper*; ii) rilascia l’intesa alla Banca d’Italia, sui profili di propria competenza, ai fini

⁵ È opportuno ricordare che l’offerta al pubblico di cripto-attività diverse da ART e EMT non è soggetta a un regime autorizzativo e prudenziale; la Consob riceve le notifiche dei *white paper* in relazione a tali offerte e vigila in ordine al contenuto del *white paper*. La Consob non approva tali documenti e comunicazioni, ma può imporre di modificarli. La prestazione di servizi (es. custodia, trasferimento, negoziazione) aventi ad oggetto cripto-attività diverse da ART e EMT rientra comunque nella disciplina dettata da MiCAR in relazione alla prestazione di servizi.

⁶ Un *white paper* sulle cripto-attività per un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica è un documento informativo contenente – tra l’altro – informazioni relative all’emittente, alle caratteristiche del token (compresi i diritti e gli obblighi connessi), alla tecnologia sottostante e ai relativi rischi. I contenuti dei *white paper* sono specificati nel regolamento.

dell'approvazione del *white paper* per gli ART emessi da banche e SIM di classe 1 e della valutazione delle informazioni notificate da tali soggetti; iii) rilascia l'intesa alla Banca d'Italia, sui profili di propria competenza, per l'autorizzazione degli emittenti specializzati ART ai fini dell'emissione, dell'offerta al pubblico e della richiesta di ammissione alla negoziazione di ART (e contestuale approvazione dei *white paper*).

In relazione a tali attività, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Titolo III del MiCAR è esercitata dalla Banca d'Italia avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione e dalla Consob avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori degli ART.

Per le **finalità prudenziali** sopra indicate, la Banca d'Italia vigila in particolare sull'osservanza delle disposizioni⁷ MiCAR in materia di:

- a) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
- b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attività, continuità dell'attività;
- c) detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attività, politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;
- d) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
- e) piani di risanamento e piani di rimborso.

Per le **finalità di trasparenza, correttezza e tutela degli investitori** sopra indicate, la Consob vigila in particolare sull'osservanza delle disposizioni MiCAR in materia di:

- a) contenuto e pubblicazione del *white paper*;
- b) obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di token collegati ad attività, compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;
- c) comunicazioni di marketing;
- d) informazione continua dei possessori di token collegati ad attività;
- e) procedure di trattamento dei reclami;
- f) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.

La Banca d'Italia svolge inoltre i compiti attribuiti all'autorità competente in merito alla classificazione degli ART come significativi (artt. 43 e 44 MiCAR) e trasmette le informazioni

⁷ Tali disposizioni sono ordinariamente contenute in MiCAR per i soggetti specializzati; per gli intermediari già tenuti al rispetto di discipline settoriali (es. CRD/CRR per gli enti creditizi) MiCAR prevede specifiche esenzioni (es. dall'applicazione delle previsioni MiCAR sui fondi propri), rinviando all'applicazione della disciplina settoriale di riferimento.

pertinenti all'ABE, alla BCE ed eventualmente alla banca centrale dello Stato membro interessato se non appartenente all'Eurosistema. Se un ART viene classificato come significativo, l'emittente di tale token svolge la propria attività sotto la vigilanza dell'ABE.

Con riferimento alla **disciplina della crisi**, gli emittenti "specializzati" di ART – al pari degli emittenti che siano già soggetti vigilati – sono assoggettati alla liquidazione coatta amministrativa, nonché all'amministrazione straordinaria. Con riferimento a tali procedure, la Banca d'Italia esercita i poteri ordinari disciplinati dal TUB.

Tenuto conto che la **vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela** dei possessori di ART spetta alla Consob, eventuali esposti relativi agli emittenti di ART vanno indirizzati alla Consob medesima. La Banca d'Italia non esercita pertanto competenze di tutela relativamente all'emissione di ART.

La Banca d'Italia esercita compiti e poteri di **vigilanza AML/CFT** esclusivamente sugli intermediari bancari e finanziari autorizzati all'emissione di ART e verifica il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa primaria e secondaria e la complessiva adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e di controllo⁸. Gli altri emittenti di ART (cd. emittenti "specializzati"), non sono invece sottoposti a vigilanza a fini AML/CFT, perché la normativa europea non li include tra i "soggetti obbligati"⁹. Tuttavia, quando questi operatori vengono autorizzati all'emissione di ART, l'Autorità competente (in Italia, la Banca d'Italia), valuta se il loro modello di *business* espone l'emittente stesso o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e, in questa eventualità, nega l'autorizzazione (art. 21, comma 2 MiCAR).

2.2 La vigilanza sugli emittenti di EMT

La Banca d'Italia vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di EMT disciplinate dal Titolo IV del MiCAR. In particolare, la Banca d'Italia riceve le notifiche da parte di banche e istituti di moneta elettronica per l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di EMT e la notifica dei relativi *white paper*, per i quali non è prevista una previa approvazione.

La Banca d'Italia vigila sul rispetto delle disposizioni di **vigilanza prudenziale** applicabili agli emittenti sulla base delle rispettive discipline settoriali e del Titolo IV del MiCAR (con particolare riferimento a quelle relative ai piani di risanamento e rimborso e l'investimento dei fondi ricevuti in cambio degli EMT).

Se un EMT emesso da un istituto di moneta elettronica viene classificato come significativo ai sensi degli articoli 56 o 57 MiCAR, l'ABE vigila sulla conformità dell'emittente di tale token alle previsioni relative ai piani di risanamento e di rimborso, oltre che sul rispetto degli obblighi aggiuntivi

⁸ A questi soggetti si applicano pertanto gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in particolare nella fase del rimborso durante la quale vengono a contatto con il detentore del token e devono adottare adeguati presidi a fini AML/CFT (ad es. adeguata verifica).

⁹ La scelta di non assoggettare agli obblighi antiriciclaggio gli emittenti di ART diversi dagli intermediari bancari e finanziari (che lo sono già con riferimento a tutta la loro complessiva attività) deriva dal basso rischio di riciclaggio insito nella mera emissione dei token, il cui eventuale utilizzo per finalità illecite può avvenire solo con la loro circolazione, che è presidiata dai CASP (soggetti vigilati a fini AML).

previsti per gli EMT significativi¹⁰.

Quanto alla **disciplina della crisi** di tali soggetti, poiché l'emissione di EMT è riservata esclusivamente a banche e IMEL, entrambi continueranno ad essere soggetti alla liquidazione coatta amministrativa e all'amministrazione straordinaria disciplinate dal TUB. La Banca d'Italia esercita i poteri ivi previsti.

La Banca d'Italia **vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela** dei possessori di EMT previste da MiCAR e per quanto richiamate dalla direttiva 2009/110/CE in materia di moneta elettronica. Le competenze dell'Istituto riguardano in particolare: i) contenuto, forma e pubblicazione del *white paper*; ii) comunicazioni di marketing; iii) rimborsabilità dei token. Eventuali esposti relativi agli emittenti di EMT vanno indirizzati alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può, inoltre, esercitare in relazione agli EMT i poteri previsti dall'articolo 94 del MiCAR (ad esempio chiedere modifiche o integrazioni al *white paper* e alle comunicazioni di marketing; sospendere o vietare le comunicazioni di marketing).

La Banca d'Italia esercita compiti e poteri di **vigilanza AML/CFT** su banche e IMEL autorizzati all'emissione di EMT e verifica il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa primaria e secondaria e la complessiva adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e di controllo.

2.3. La vigilanza sugli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

La Consob vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di *crypto other-than* disciplinate dal Titolo II del MiCAR. In particolare, la Consob:

- a) riceve le **notifiche dei *white paper*** per l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di *crypto other-than* e **vigila in ordine al contenuto, alla forma e alla pubblicazione** degli stessi, per i quali non è prevista una previa approvazione;
- b) vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di **trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela dei possessori** di *crypto other-than* previste da MiCAR, ivi comprese le comunicazioni di *marketing*;
- c) esercita i **poteri di vigilanza e di indagine** di cui all'art. 94 per adempiere ai compiti previsti dal MiCAR.

Eventuali esposti relativi alla trasparenza riguardante gli emittenti, i richiedenti l'ammissione e l'offerta di *crypto other-than* vanno indirizzati alla Consob.

La Consob esercita i **poteri di contrasto previsti dal MiCAR** in relazione alle ipotesi di offerta/ammissione alla negoziazione di *crypto other-than* per i quali non sia stato preventivamente notificato un *white paper*.

¹⁰ Gli obblighi aggiuntivi attengono tra le altre cose a composizione, custodia e investimento della riserva di attività.

2.4 La vigilanza sui CASP

Possono prestare servizi per le cripto-attività sia nuovi soggetti appositamente autorizzati ai sensi del MiCAR (CASP specializzati, cioè prestatori di servizi per le cripto-attività che non siano già assoggettati ad una disciplina speciale in virtù del loro status di soggetti già vigilati) sia intermediari finanziari. In particolare, gli intermediari finanziari (già vigilati) potranno prestare alcuni servizi previa semplice notifica all'autorità competente (cd. servizi "notificabili") mentre altri servizi richiederanno l'autorizzazione (cd. servizi "non notificabili")¹¹.

In quest'ambito la Consob: i) riceve le notifiche da parte dei depositari centrali di titoli, delle SIM diverse da quelle di classe 1 e dei gestori di mercati regolamentati che intendano prestare i servizi "notificabili"; ii) autorizza, sentita la Banca d'Italia, i CASP specializzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività; iii) autorizza, sentita la Banca d'Italia, le SIM diverse da quelle di classe 1 alla prestazione dei servizi "non notificabili"; iv) rilascia il parere alla Banca d'Italia per l'autorizzazione degli istituti di moneta elettronica alla prestazione dei servizi "non notificabili"; v) rilascia il parere alla Banca d'Italia per l'autorizzazione degli istituti di pagamento alla prestazione dei servizi per le cripto-attività.

La Consob vigila sul rispetto delle disposizioni del Titolo V del MiCAR, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti nei confronti di tutti i soggetti che possono prestare i servizi per le cripto-attività¹². Per le **finalità di trasparenza, correttezza e tutela degli investitori** sopra indicate, la Consob vigila in particolare sull'osservanza delle disposizioni in materia di:

- a) obblighi di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse del cliente;
- b) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi per le cripto-attività, requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza del personale, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- c) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse;
- d) procedure di trattamento dei reclami;
- e) obblighi di trasparenza e condotta relativi a servizi specifici di cui al titolo V, capo 3, del MiCAR.

Eventuali esposti relativi ai soggetti che possono prestare servizi per le cripto-attività vanno indirizzati alla Consob.

È stata, inoltre, attribuita in via esclusiva alla Consob la vigilanza sui requisiti previsti all'articolo 76 del MiCAR, relativi alla **gestione di una piattaforma di negoziazione** di cripto-attività, da chiunque svolta, nonché sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione (art. 17, comma

¹¹ Le banche possono prestare tutti i servizi per le cripto-attività con notifica; regimi differenziati sono previsti per le altre categorie di intermediari (*cfr.* art. 60 del MiCAR).

¹² Tali competenze sono esercitate dalla Consob anche nel caso di servizi per le cripto-attività offerti aventi ad oggetto EMT.

5, del decreto attuativo).

La Consob esercita i poteri di contrasto previsti dal MiCAR in relazione alle ipotesi di prestazione di servizi su *crypto-assets* senza autorizzazione da parte dei CASP specializzati.

La Banca d'Italia: i) riceve le notifiche da parte di banche, SIM di classe 1, istituti di moneta elettronica e società di gestione del risparmio che intendano prestare i servizi “notificabili”; ii) autorizza, sentita la Consob, gli istituti di moneta elettronica alla prestazione dei servizi “non notificabili”; iii) autorizza, sentita la Consob, gli istituti di pagamento alla prestazione dei servizi per le crypto-attività; iv) rilascia il parere alla Consob per l'autorizzazione dei CASP specializzati; v) rilascia il parere alla Consob per l'autorizzazione di SIM diverse da quelle di classe 1 alla prestazione di servizi “non notificabili”.

In relazione a tali attività, la Banca d'Italia vigila sul rispetto delle disposizioni del Titolo V del MiCAR, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione.

Per le **finalità prudenziali** sopra indicate, la Banca d'Italia vigila in particolare sull'osservanza delle disposizioni¹³ in materia di:

- a) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
- b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, continuità dell'attività, nonché misure per la detenzione e segregazione delle crypto-attività e dei fondi dei clienti.
- c) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
- d) piano di liquidazione ordinata.

Quanto al **regime di crisi** applicabile ai CASP specializzati si prevede, anche in tal caso, l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria disciplinate dal TUB e supervisionate dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esercita compiti e poteri di **vigilanza AML/CFT** e verifica il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa primaria e secondaria e la complessiva adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo sia dei CASP specializzati, sia degli intermediari bancari e finanziari che prestano servizi in crypto-attività.

2.5 I poteri di product intervention

La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 105¹⁴ del MiCAR sugli EMT.

¹³ Tali disposizioni sono ordinariamente contenute in MiCAR per i soggetti specializzati; per gli intermediari già tenuti al rispetto di discipline settoriali (es. CRD/CRR per gli enti creditizi) MiCAR prevede specifiche esenzioni (es. dall'applicazione delle previsioni MiCAR in materia di requisiti prudenziali), rinviando all'applicazione della disciplina settoriale di riferimento.

¹⁴ L'autorità competente può in particolare vietare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune crypto-

Con riferimento agli ART e ai *crypto other-than* la Banca d'Italia e la Consob sono competenti ad esercitare i poteri di cui all'articolo 105 del MiCAR, sentita l'altra autorità in ragione dei rispettivi ambiti di intervento. In particolare:

- rientrano nelle competenze della Consob la tutela degli investitori e l'ordinato funzionamento nonché l'integrità dei mercati delle cripto-attività;
- rientrano nelle competenze della Banca d'Italia la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.

Più in dettaglio, quando necessario a tutelare la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario, la Banca d'Italia può esercitare tali poteri, sentita la Consob, anche in relazione agli ART e alle *crypto other-than*. Spetta alla Consob, sentita la Banca d'Italia, esercitare i poteri di intervento sul prodotto quando necessario per assicurare la tutela degli investitori e l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle cripto-attività.

2.6 Vigilanza in materia di abusi di mercato e informativa continua

Il decreto attuativo di MiCAR conferisce alla Consob competenze esclusive in materia di prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività; in questo quadro la Consob è altresì competente nel caso di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e riceve la documentazione trasmessa su sua eventuale richiesta a comprova del rispetto delle condizioni per l'attivazione del ritardo.

Analogamente, la Consob è l'autorità competente per la vigilanza sull'informativa continua dei possessori di ART.

2.7 Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Il decreto attuativo di MiCAR riconosce espressamente le competenze esclusive della Banca d'Italia relative alla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, che l'Istituto esercita sia come componente dell'Eurosistema, sia a livello nazionale ai sensi dell'art. 146 del TUB. Rileva anche il PISA *framework* dell'Eurosistema che estende il perimetro di sorveglianza, a fianco di schemi e *arrangement* relativi ai tradizionali strumenti di pagamento, alle soluzioni basate sui "token di pagamento digitali", fra cui le cosiddette *stablecoin*.

attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche o vietare un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività, alle condizioni stabilite dallo stesso MiCAR.

Tavola 1. Sintesi del riparto di competenze per le attività disciplinate da MiCAR¹⁵

	Offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di <i>crypto other- than</i> (Titolo II)	Emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di ART (Titolo III)	Emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di EMT (Titolo IV)	Prestazione di servizi per le cripto-attività (Titolo V)
Accesso al mercato	<ul style="list-style-type: none"> • Consob per la ricezione dei <i>white paper</i> (non è prevista una formale approvazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia per la ricezione delle notifiche e Banca d'Italia d'intesa con Consob per la valutazione delle informazioni delle notifiche, per quanto di rispettiva competenza, e l'approvazione dei <i>white paper</i> (e delle relative modifiche) da banche e SIM di classe 1; • Banca d'Italia d'intesa con Consob per l'autorizzazione degli emittenti specializzati di ART (e contestuale approvazione dei <i>white paper</i>); • Banca d'Italia d'intesa con Consob per l'autorizzazione degli IP, degli IMEL e delle SIM diverse da quelle di classe 1 (e contestuale approvazione dei <i>white paper</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia per la ricezione delle notifiche e dei <i>white paper</i> da banche e IMEL (non è prevista una formale approvazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia per la ricezione delle notifiche da banche, SIM di classe 1, IMEL e SGR per la prestazione di servizi notificabili ex. art. 60; • Banca d'Italia, sentita Consob, per autorizzazione di IMEL per servizi non notificabili ex. art. 60; • Banca d'Italia, sentita Consob, per autorizzazione di IP alla prestazione dei servizi; • Consob, sentita Banca d'Italia, per l'autorizzazione dei CASP specializzati; • Consob sentita Banca d'Italia per l'autorizzazione di SIM diverse da quelle di classe 1 per la prestazione di servizi non notificabili ex. art. 60; • Consob per la ricezione delle notifiche da SIM diverse da quelle di classe 1, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati per la prestazione di servizi notificabili ex. art. 60.
Vigilanza prudenziale	Non prevista	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia • EBA per ART significativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia • EBA limitatamente all'applicazione di alcune previsioni applicabili unicamente agli IMEL emittenti di EMT significativi (es. piani di risanamento e rimborso) 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia
Vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela dei possessori di cripto-attività	<ul style="list-style-type: none"> • Consob 	<ul style="list-style-type: none"> • Consob • EBA per ART significativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia 	<ul style="list-style-type: none"> • Consob

¹⁵ Il decreto attuativo di MiCAR riconosce inoltre le competenze esclusive della Banca d'Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti.

Vigilanza in materia AML e CFT	Non prevista.	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia su intermediari bancari e finanziari che emettono ART • Non prevista per emittenti specializzati, salvo la sola valutazione dell'esposizione del business model ai rischi ML/TF 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia
Esercizio dei poteri di product intervention	<ul style="list-style-type: none"> • Consob, sentita Banca d'Italia, per i poteri per la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle cripto-attività; • Banca d'Italia, sentita Consob, per i poteri a tutela della stabilità del sistema finanziario (o di una parte di esso). 	<ul style="list-style-type: none"> • Consob, sentita Banca d'Italia, per i poteri per la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle cripto-attività; • Banca d'Italia, sentita Consob, per i poteri a tutela della stabilità del sistema finanziario (o di una parte di esso). 	<ul style="list-style-type: none"> • Banca d'Italia 	N.A.
Esercizio dei poteri di contrasto alle ipotesi di abusivismo	<ul style="list-style-type: none"> • Consob per le ipotesi di emissione/offerta/ammissione alla negoziazione di <i>crypto-assets other than</i> in assenza di <i>white paper</i> notificato. 			<ul style="list-style-type: none"> • Consob per le ipotesi di prestazione di servizi su <i>crypto-assets</i> senza autorizzazione da parte di <i>CASP</i> specializzati.
Vigilanza in materia di abusi di mercato in fase di accesso al mercato e successivamente (Vigilanza sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni)	<ul style="list-style-type: none"> • Consob 	<ul style="list-style-type: none"> • Consob 	<ul style="list-style-type: none"> • Consob 	<ul style="list-style-type: none"> • Consob